CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ___ del mese di_____, con la presente scrittura privata tra la:

- Sercop Asc, con sede in Rho, Via dei Cornaggia, 33, nella persona del suo presidente e legale rappresentante, Primo Mauri, (di seguito "Sercop");
- Fondazione San Bernardino Onlus, con sede in Milano, piazza Borromeo n. 6, nella persona del suo presidente e legale rappresentante, dr. Luciano Gualzetti, (di seguito "Fondazione");
- Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni con sede in Sesto San Giovanni, Via _____, nella persona del legale rappresentante, dr. _____, (di seguito "bcc");

PREMESSO CHE

- la Fondazione San Bernardino Onlus è stata costituita dalle Diocesi Lombarde, ai sensi della legge n. *108/96,* per la prevenzione del fenomeno dell'usura; essa opera nell'ambito della Regione Lombardia, proponendosi l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno;
- la Bcc di sesto san Giovanni nell'esercizio della sua attività si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana ed ha lo scopo -fra l'altro -di favorire le comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle stesse;
- Sercop attraverso il progetto Oltreiperimetri in partnership con Fondazione San Bernardino, BCC di Sesto san Giovanni intende attivare un intervento a supporto delle persone e delle famiglie finalizzato ad affrontare e superare gravi difficoltà finanziarie, mediante un sostegno del debito consapevole e di contrasto del sovra indebitamento.
- L'obiettivo dell'intervento è il sostegno e l'accompagnamento delle persone che si trovano in una condizione di sovra indebitamento attraverso due modalità:
    1. accompagnamento delle persone verso un miglioramento della capacità di formulare scelte di consumo adeguate alle loro possibilità economiche e ai flussi di entrata, costruire consapevolezza rispetto alla propria situazione patrimoniale e finanziaria e dotarsi di strumenti di pianificazione e cura delle proprie risorse individuali e familiari che portino a una gestione autonoma e responsabile, rispetto ad un proprio progetto di vita.
    2. costituzione di un fondo di garanzia finalizzato all'accompagnamento e al sostegno della ristrutturazione del debito, attraverso la responsabilizzazione della persona rispetto a un percorso di rientro coerente con le proprie effettive possibilità e quindi sostenibile.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
E' costituito un fondo di garanzia per l'indebitamento consapevole per un ammontare totale pari a € 780.000,00 mediante risorse derivanti da Fondazione Cariplo, progetto Oltreiperimetri per un ammontare pari a € 450.000,00 nel triennio, da Sercop e dai Comuni del rhodense per un ammontare di € 330.000,00 nel triennio.
La Fondazione, in qualità di soggetto gestore del fondo, s'impegna a costituire presso Bcc di sesto san giovanni un Fondo di Garanzia destinato a garantire i finanziamenti erogati dalla Banca ai sensi della presente convenzione, mediante l'apertura di un conto corrente vincolato non disponibile.

Sercop in accordo con i partner del progetto potrà valutare una dotazione aggiuntiva del fondo, nel caso in cui le circostanze lo richiedessero, previo parere del tavolo delle politiche sociali del rhodense.
Le risorse del fondo potranno essere utilizzate fino alle rispettive capienze massime annuali. Fondazione San Bernardino provvederà a prestare le garanzie a seguito di regolare istruttoria come definito nei seguenti articoli, mediante utilizzo di personale proprio e avvalendosi inoltre, per l'accesso e la preistruttoria dei casi, delle risorse di personale messe a disposizione da Sercop.
Possono beneficiare delle garanzie a valere sul Fondo persone fisiche, residenti nei comuni del rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Settimo, Rho e Vanzago) che versano in difficoltà economiche e finanziarie, in ragione di pregresse situazioni di indebitamento, alle quali sarebbe altrimenti precluso il credito bancario, secondo i comuni criteri di valutazione.
Il " Regolamento per la costituzione e la gestione del fondo per l'indebitamento consapevole" è allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2
Le garanzie, da rilasciarsi sotto forma di fidejussione escutibile a prima richiesta, potranno essere accordate alla Bcc fino ad un ammontare massimo complessivo corrispondente alla consistenza del Fondo di Garanzia. Qualora il totale delle posizioni di garanzia attive raggiunga la consistenza del Fondo Bcc dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione e a Sercop; quest'ultima prima che si determini il superamento della predetta soglia, si adopererà per reintegrare le disponibilità del Fondo, restando nel frattempo sospesa la concessione di nuovi finanziamenti.

Art. 3
La Banca si impegna a concedere, a sua discrezionale ed insindacabile giudizio, i finanziamenti proposti dalla Fondazione ai sensi della presente convenzione. Sono ammissibili a garanzia i finanziamenti dotati delle seguenti caratteristiche:

. forma tecnica: prestito personale a rimborso rateale
- importo massimo: euro 25.000,00;
- durata massima: 60 mesi con possibilita' di preammortamento per una durata massima di 6 mesi
- modalità di restituzione: ammortamento a rate costanti mensili comprensive di capitali ed interessi;
- tasso nominale annuo massimo: Euribor a tre mesi più 1,5 punti;
- spese e commissioni: nessuna, ad eccezione degli oneri fiscali, interamente a carico del soggetto finanziato;
- oneri estinzione anticipata: nessuno.

Qualora il pagamento delle rate sia eseguito dopo la scadenza, sull'importo complessivamente dovuto si applicherà dalla data della scadenza fino a quella del pagamento, un interesse moratorio pari a l (un) punto percentuale superiore al tasso convenzionalmente pattuito per il finanziamento stesso. I tassi di interesse potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento, mediante semplice scambio di corrispondenza, senza che ciò implichi la disdetta della presente convenzione.

Art. 4
La garanzia sarà prestata nel limite minimo del 60% e massimo dell'80% del credito della Banca per solo capitale, salvi eventuali e motivati aumenti per particolari operazioni, e si ridurrà in dipendenza dei pagamenti effettuati, proporzionalmente alla quota di capitale rimborsato. Per particolari operazioni potrà essere deliberato l'eventuale aumento dell'importo finanziato e della garanzia prestata. La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico del soggetto richiedente l'agevolazione.

Art. 5
Le domande presentate vengono istruite a cura di Sercop in collaborazione con i volontari di Fondazione San Bernardino. Le richieste, debitamente istruite, sono sottoposte al Comitato Esecutivo della Fondazione che valuta la completezza e l'ammissibilità delle pratiche presentate e decide la concessione della relativa garanzia, con propria deliberazione. Le richieste, autorizzate dal Comitato esecutivo, sono trasmesse alla BCC di Sesto San Giovanni corredati della necessaria documentazione e progetto di risanamento sottoscritto dal beneficiario.
La banca, provvederà con proprio atto e a suo insindacabile giudizio, alla decisione di accoglimento della richiesta e alla conseguente concessione del finanziamento; nonchè alla determinazione della percentuale della garanzia offerta dalla Fondazione; rimanendo nelle facoltà della banca richiedere un'integrazione della garanzia o un supplemento di istruttoria propedeutico alla concessione del finanziamento.
Le richieste, così istruite ed approvate, saranno quindi trasmesse a Bcc, complete della prevista documentazione, con lettera nella quale, tra l'altro, la Fondazione preciserà la quota di rischio che ritiene di assumere a proprio carico. La Banca provvederà quindi ad istruire ed esaminare le domande, richiedendo ai soggetti interessati ogni altra documentazione ritenuta necessaria e deliberando autonomamente in ordine alle concessione dei finanziamenti richiesti. La Banca, espletata l'istruttoria, provvederà **entro 60 giorni** a dare comunicazione alla Fondazione dell'esito delle singole domande allegando copia del piano di ammortamento. Le garanzie a valere sul Fondo diventeranno operanti all'atto del perfezionamento ed erogazione del finanziamento.

Art. 6
I finanziamenti saranno posti in essere con la condizione assoluta che i mutuatari non dovranno in nessun modo e per nessuna ragione entrare in possesso delle somme, le quali saranno utilizzate esclusivamente, previa autorizzazione della Fondazione, tramite disposizioni di bonifico a favore di persone fisiche o soggetti privati ad estinzione dei crediti vantati nei confronti dei mutuatari (es. saldo a stralcio).

Art. 7
La Bcc si impegna a comunicare semestralmente a Sercop e a Fondazione San Bernardino la situazione relativa alle operazioni in essere ai sensi della presente convenzione e allo stato di eventuali insolvenze.

Art. 8
I debitori saranno considerati insolventi e decaduti dal beneficio del termine solo dopo il mancato pagamento di almeno 4 (quattro) rate di ammortamento consecutive*. Al verificarsi di questa condizione la BCC procederà ad avviare le procedure di recupero inviando al debitore inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al Fondazione San Bernardino tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti, la BCC può richiedere l'attivazione della garanzia
La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente alla Fondazione tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento/ copia del contratto di finanziamento;
- copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
  i) la data di inadempimento;
  ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, la Fondazione liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice. In caso di inadempimento da parte della Fondazione, la Banca sarà autorizzata a prelevare direttamente dal Fondo di Garanzia le somme richieste.

Art. 9

In caso di accertata insolvenza, la Fondazione e la Banca, d'intesa con Sercop, concorderanno mediante scambio di corrispondenza, le azioni più idonee da intraprendere. In ogni caso la Fondazione avrà facoltà di conferire incarico alla Banca, assumendosi pro quota l'onere delle spese, di esperire le azioni legali che riterrà più opportune per il recupero del credito, rinunciando a qualsiasi forma di sindacato sul suo operato.
La Banca quand'anche non con concordasse sull'opportunità di adire le vie legali si impegna ad accettare detto incarico e a sottoscrivere il mandato al legale designato dalla Fondazione. La Banca s'impegna altresì a non affidare a Società esterne al Sistema del Credito Cooperativo il recupero delle posizioni insolventi

Art. 10

La presente convenzione, redatta in triplice copia, s'intende valida fino a revoca, da comunicarsi alle controparti per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni. In caso di revoca, la Fondazione s'impegna a tenere depositate presso Bcc di Sesto le somme corrispondenti all'ammontare del debito residuo in linea capitale dei finanziamenti in essere, da aggiornarsi di volta in volta con i criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 11
Le parti, agli effetti della presente convenzione, eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 12
Per qualsiasi controversia, anche di natura interpretativa, nascente e/o collegata alla validità, costituzione, esecuzione e cessazione del contratto, le parti determinano la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto. confermato, sottoscritto.

Per Sercop
Primo Mauri

_____

Per Fondazione San Bernardino
Luciano Gualzetti

_____

Per BCC di Sesto San Giovanni
_____

_____